

Roma, 09/04/2022

PROT. N. 39/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 39/2022

LORO SEDI

Oggetto: 730/2022 Nuovi limiti alle detrazioni

Carissimi,

Non solo bonus edilizi: il quadro E del modello 730/2022 accoglie anche altre detrazioni e deduzioni per le quali quest'anno vi sono importanti novità. Entra in scena il nuovo limite - innalzato a 550 euro - per la detrazione delle spese veterinarie; spazio anche alla detrazione (fino a 190 euro annui) per le spese per la scuola di musica dei ragazzi. Nel quadro C del modello dichiarativo deve essere invece evidenziata la detrazione per il comparto sicurezza e difesa che, per l'anno 2021, è stata fissata a 609,50 euro.

Il nuovo modello 730/2022, [approvato dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 11185/2022](#), accoglie diverse **detrazioni e deduzioni** aventi la finalità di "alleggerire" il reddito da dichiarare nel periodo d'imposta 2021.

Fra le novità di quest'anno certamente emerge il **nuovo tetto massimo** per le **spese veterinarie**, innalzato a 550 euro, la nuova **detrazione del 19%** prevista per le spese sostenute per lo studio della **musica**, l'aumento della detrazione spettante al comparto sicurezza.

Più specificamente, le novità riguardano:

- le spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
- le spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica;
- il comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l'importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (DPCM del 27 ottobre 2021).

Detrazione delle spese per la scuola di musica

Il bonus per lo studio della musica è stato disposto dall'art. 1, commi 346-347, della legge di Bilancio 2020 che, modificando l'art. 15 TUIR, ha inserito la lettera e-*quater*) prevedendo la detraibilità del 19% di un **importo non superiore a 1.000 euro** delle spese sostenute, anche

nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, per lo studio e la pratica della musica da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro.

La detrazione spetta a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021 e, dunque, farà il proprio **debutto nel modello 730/2022**. Il contribuente nello specifico, ai fini della detrazione, dovrà indicare nel quadro E del modello le spese sostenute nel 2021 per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

- conservatori di musica,
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge n. 508/1999,
- scuole di musica iscritte nei registri regionali
- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

La detrazione fiscale per lo studio e la pratica della musica:

- spetta anche se le spese sono state sostenute per i **familiari fiscalmente a carico** (ad esempio i figli);
- può essere **ripartita tra gli aventi diritto** (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.

Attenzione

La spesa complessiva non può superare 1.000 euro per ciascun ragazzo.

Nel quadro E, sezione I, del modello 730/2022 l'ammontare delle spese sostenute dovrà essere indicato ai **righe E8-E10** "Altre spese" utilizzando il **codice 45**; l'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 45.

Attenzione

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

Caso pratico

Si ipotizzi che nell'anno 2021 si sono sostenute per il proprio figlio spese per l'iscrizione a una scuola di musica iscritta per un importo pari a 770 e che il reddito complessivo del nucleo familiare è pari a 31.000 euro.

Il contribuente dovrà compilare il quadro E, sezione I, **riga E8** indicando l'ammontare della spesa sostenuta (770 euro, su cui si andrà a determinare nel quadro di riepilogo la relativa detrazione del 19%) e il codice che identifica la tipologia di spesa.

Dal 2020 le detrazioni del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 TUIR possono essere richieste solo se il **pagamento** è avvenuto **con sistemi tracciabili**. Ciò comporta che anche le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento dei ragazzi al conservatorio e alle scuole di musica, come sopra specificato, potranno essere detratte se il pagamento è stato effettuato con versamento postale o bancario, ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Attenzione

Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera 36.000 euro.

Detrazione per le spese veterinarie.

La detrazione fiscale del 19% per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva è disposta dall'art. 13-*bis*, comma 1, lettera c-*bis*), TUIR.

Attenzione

La detrazione non compete per gli animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e per gli animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (art. 1, comma 2, D.M. 6 giugno 2021).

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non proprietario dell'animale (circolare n. 55/E/2001).

Detrazione fiscale 19%

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per prestazioni professionali rese dal veterinario, acquisto di medicinali specifici prescritti dal veterinario e analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie.

La detrazione del 19% spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di 129,11 euro, nel **limite massimo** fissato, per il **2021**, a **550 euro**.

Infatti, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 333) ha portato il limite massimo di spesa a 550 euro (la soglia previgente era pari a 500 euro).

Attenzione

Il limite di spesa deve essere riferito alle spese veterinarie complessive sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione **indipendentemente** dal numero di animali posseduti (circolare n. 19/E/2020).

Ai fini della documentazione attestante le spese veterinarie sostenute è opportuno conservare:

- le fatture per le prestazioni professionali del medico veterinario;
- gli scontrini parlanti per l'acquisto dei medicinali, da cui evinca che si tratta di uso veterinario.

Nel quadro E, sezione I, del modello 730/2022 l'ammontare "totale" (ovvero senza dedurre la relativa franchigia) delle spese veterinarie sostenute dovrà essere indicato ai **rigli E8-E10** "Altre spese" utilizzando il **codice 29**; l'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 29.

Caso pratico

Il contribuente sostiene spese veterinarie nel 2021 per 550 euro, pari al limite massimo di spesa del periodo d'imposta dichiarato. Si avrà, dunque, diritto a una **detrazione fiscale di 80 euro**. Il

contribuente dovrà compilare il quadro E, rigo E8 indicando l'ammontare della spesa sostenuta e il codice identificativo della tipologia di spesa. La detrazione spettante, nel caso in commento è pari alla detrazione massima del 2021, ovvero 80 euro $[(550-129,11) \times 19\%]$, e sarà evidenziata direttamente nel prospetto di liquidazione (modello 730-3).

Se il contribuente avesse sostenuto spese veterinarie per un totale maggiore, ad esempio di 660 euro, essendo tali spese superiori al limite massimo previsto per il 2021 nel rigo E8 si sarebbe dovuto, comunque, indicare 550 euro.

Detrazione per comparto sicurezza e difesa

La detrazione per comparto sicurezza e difesa spetta ai lavoratori che nell'anno 2020 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.974 euro.

La detrazione deve essere indicata nel **quadro C del modello 730/2022** alla Sezione VI - area del quadro riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2021, per il quale è prevista una **riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche** (art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 95/2017).

Per l'anno d'imposta 2021 la **detrazione** è pari a **609,50 euro** - ai sensi del D.P.C.M. 27 ottobre 2021 (pubblicato in G.U. n. 290 del 6 dicembre 2021).

La riduzione d'imposta è **determinata direttamente dal datore di lavoro** sul trattamento economico accessorio erogato, la relativa evidenza è al punto 383 della Certificazione Unica (CU) 2022. Se, invece, il sostituto non ha riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla CU 2022 è presente il codice BO.

Quando la detrazione d'imposta non trova capienza nell'imposta lorda, la **parte eccedente** può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2021 e assoggettate all'aliquota a tassazione separata (articolo 17 del TUIR).

Alla luce di quanto premesso, la compilazione del quadro C, sezione VI, prevede l'indicazione al **rigo C15** dei seguenti dati:

- a colonna 1 (Fruita tassazione ordinaria): occorre riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 384 della CU 2022 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 384 di tutte le Certificazioni Uniche;
- a colonna 2 (Non fruita tassazione ordinaria) riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 385 della CU 2022 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 385 di tutte le Certificazioni Uniche;
- a colonna 3 (Fruita tassazione separata) riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 516 della CU 2022 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 516 di tutte le Certificazioni Uniche.

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della detrazione in sede di liquidazione della dichiarazione.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento